

RINNOVO  
**PROTOCOLLO D'INTESA**

tra

**Ministero della Giustizia**

e

**Regione Toscana**

e

**Corte di Appello di Firenze**

e

**Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Firenze**

e

**Tribunale di Massa**

e

**Procura presso il Tribunale di Massa**

*“Assegnazione temporanea del personale della Regione Toscana e del SSR presso gli Uffici  
Giudiziari del distretto di Firenze*

e

*presso il Tribunale e la Procura della Repubblica di Massa”*

**VISTI**

- L'articolo 110 della Costituzione che assegna al Ministero della Giustizia le competenze in materia di organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia;
- L'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, in particolare l'articolo 23-bis, comma 7, che prevede che le Amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del menzionato decreto legislativo, possano disporre, sulla base di appositi protocolli d'intesa tra le parti, per singoli progetti di interesse specifico dell'Amministrazione e con il consenso dell'interessato, l'assegnazione temporanea di personale presso altre Pubbliche Amministrazioni;
- Il decreto legislativo 25 luglio 2006 n. 240 (Individuazione delle competenze dei magistrati capi e dei dirigenti amministrativi degli uffici giudiziari nonché decentramento su base regionale di talune competenze del Ministero della Giustizia);
- L'articolo 4 dello Statuto della Regione che annovera tra le finalità dell'azione regionale “la promozione dello sviluppo economico” (lettera n), “la realizzazione del principio di buona amministrazione” a tutti i livelli (lettera z);
- La legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa);

-La legge regionale 4 giugno 2019, n. 28 (Forme di collaborazione interistituzionale in tema di sicurezza del lavoro, ambiente, salute e cultura della legalità);

### CONSIDERATO

- che la maggiore efficienza degli Uffici giudiziari del territorio regionale comporterà positivi riflessi per lo sviluppo economico delle realtà territoriali, con particolare riguardo alle aziende, alle attività produttive, e agli investimenti, con conseguenti riflessi sul sistema occupazionale e più in generale sulla competitività del territorio di riferimento;
- che in base al principio di leale collaborazione tra Pubbliche Amministrazioni tali finalità possono essere condivise con gli Uffici giudiziari, ubicati nel territorio regionale, il cui interesse è di implementare l'efficacia e l'efficienza dell'apparato giudiziario di garantire il massimo risultato in termini di efficacia ed efficienza dei servizi da erogare alle imprese ed ai cittadini;

### PREMESSO

- Che la Regione Toscana ha nel tempo attivato proficue forme di collaborazione con l'amministrazione giudiziaria e che la Giunta regionale, attraverso specifici protocolli con le Procure, ha messo a disposizione degli uffici giudiziari requirenti personale amministrativo. Tra questi, nella legislatura regionale 2015-2020, si ricordano:
  - a) il nuovo Protocollo d'Intesa tra Regione Toscana, Procura generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Firenze e Procure della Repubblica presso i Tribunali di Firenze, Pistoia e Prato per il rafforzamento nel territorio dell'area vasta, centro delle azioni finalizzate alla vigilanza ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro, al contrasto al lavoro sommerso ed alla promozione delle politiche di integrazione e di sostegno alle situazioni di difficoltà (approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 755 del 28 luglio 2015);
  - b) il Protocollo d'Intesa per il rafforzamento nelle Province di Arezzo, Firenze, Siena e Grosseto delle attività di prevenzione e repressione delle frodi agroalimentari, sottoscritto tra Regione Toscana, Procura Generale presso la Corte di Appello di Firenze, Procure della Repubblica presso i Tribunali di Arezzo, Firenze, Grosseto e Siena (approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 17 del 26 gennaio 2016);
  - c) il Protocollo d'Intesa per la sicurezza del lavoro nelle cave e nelle aziende del settore del marmo del distretto Apuo-versiliese tra Procure Generali della Repubblica presso la Corte di Appello di Firenze e la Corte di Appello di Genova, Procure della Repubblica presso i tribunali di Massa e Lucca (approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 565 del 14 giugno 2016);
  - d) il Protocollo fra Regione Toscana, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Massa, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lucca, Comando regionale del Corpo Forestale dello Stato della Toscana (approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1299 del 12 dicembre 2016);

### RITENUTO

- Che nell'ambito del progetto di rafforzamento delle politiche del personale da parte del Ministero della Giustizia e di avvio di un nuovo del programma assunzionale sia fondamentale incontrare le sensibilità del territorio per creare sinergie ad ulteriore sostegno degli uffici del territorio del Distretto toscano;
- che una gestione efficace ed efficiente dell'Ente regionale non possa non esplicarsi sulla base di una reale collaborazione di tutti i soggetti, a vario titolo coinvolti nell'organizzazione amministrativa delle strutture preposte ai corrispondenti compiti istituzionali, nonché degli Uffici giudiziari per il territorio di competenza;
- che pertanto appare opportuno alle parti che unitamente al mantenimento e alla prosecuzione degli impegni presi con gli uffici requirenti ricordati in premessa, si affianchi una estensione della

collaborazione che coinvolga anche gli uffici giudicanti del distretto, nell'ambito di particolari finalità progettuali.

## **TUTTO CIÒ PREMESSO**

### **CONCORDANO QUANTO SEGUE**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente intesa.

#### **Art. 1**

##### **Oggetto dell'intesa**

Il Ministero della Giustizia, la Corte d'Appello di Firenze, quale ufficio preposto alla vigilanza e al coordinamento degli uffici giudiziari del distretto, la Procura Generale di Firenze, quale ufficio preposto alla vigilanza e al coordinamento degli uffici requirenti del distretto, il Tribunale di Massa, la Procura della Repubblica di Massa e la Regione Toscana manifestano, con la presente intesa, la volontà collaborare per migliorare l'efficienza degli Uffici giudiziari situati nel territorio regionale.

#### **Art. 2**

##### **Modalità di attuazione**

La Regione si impegna a garantire, per gli uffici giudiziari del distretto il distacco di personale amministrativo nelle forme e con le finalità di cui al presente protocollo, nel solco dell'esperienza maturata con i protocolli citati in premessa.

In tale prospettiva, gli Uffici giudiziari presenteranno alla Giunta Regionale progetti con la richiesta di assegnazione di personale amministrativo. In tal caso, la Giunta Regionale, entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta effettuerà una valutazione sui seguenti aspetti:

- coerenza tra i nuovi progetti e le politiche regionali;
- ricadute organizzative sulla funzionalità operativa degli uffici;

In caso di valutazione positiva, la Giunta Regionale assegnerà il personale amministrativo, mediante interpello che sarà effettuato dalla Regione.

#### **Art. 3**

##### **Progettualità prioritarie**

Le parti convengono che tra le progettualità oggetto delle richieste di cui all'articolo 2, la Regione valuterà come prioritarie quelle inerenti a:

- il supporto operativo all'ufficio costituito presso il Tribunale per l'esame delle richieste presentate dai cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea e dagli apolidi ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 (Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale) e collaborazione con le cancellerie per misure organizzative in ordine al contenzioso in materia di immigrazione e protezione internazionale;
- la collaborazione alle attività di cancelleria in progettualità dirette alla riduzione dell'arretrato in materia civile e penale, e all'accelerazione delle pratiche di volontaria giurisdizione e in tema di minori stranieri non accompagnati;
- le procedure di recupero e repressione dell'evasione fiscale;

I progetti verranno altresì comunicati, da parte degli uffici giudiziari, al Ministero della Giustizia, Direzione Generale del Personale e della Formazione del Dipartimento dell'Organizzazione giudiziaria.

#### **Art. 4** **Personale da assegnare**

Il personale sarà scelto fra i dipendenti regionali o del servizio sanitario regionale (SSR) a seconda dei contenuti del progetto approvato, secondo accordi che interverranno tra gli uffici del distretto, coordinati dalla Corte di Appello e dalla Procura generale, e la Regione.

Il personale appartenente alle categorie indicate nei progetti sarà individuato a seguito di Avviso interno, volto ad acquisire la disponibilità degli interessati all'assegnazione presso gli Uffici giudiziari.

I dipendenti regionali o del SSR che hanno risposto all'Avviso in questione saranno inviati, su richiesta dell'Ufficio giudiziario interessato, a colloquio conoscitivo con un rappresentante dell'Ufficio medesimo, al fine di verificare la compatibilità professionale degli stessi con le attività da svolgere all'interno degli Uffici giudiziari. Sarà cura della degli Uffici giudiziari verificare il possesso dei requisiti propri dei dipendenti dell'amministrazione giudiziaria: qualità morali e di condotta irreprensibile, previste dall'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

#### **Art. 5** **Gestione del personale**

Il personale regionale assegnato agli Uffici giudiziari sarà destinato esclusivamente all'esecuzione dei progetti di cui agli articoli 2 e 3, e non potrà comunque svolgere attività di assistenza al magistrato e/o all'udienza.

Il suddetto personale resta nella dipendenza organica della Regione o degli enti di provenienza del SSR; la struttura giudiziaria presso la quale opera si farà carico di tutti gli adempimenti connessi alla gestione del rapporto di lavoro quali: presa di servizio, rilevazione presenze/assenze, fruizione ferie, lavoro straordinario ed eventuale reperibilità, inviando i relativi prospetti riepilogativi alla competente Direzione regionale e/o al competente Ufficio del SSR, per l'inserimento nel sistema di rilevazione delle presenze/assenze in uso secondo le modalità indicate dalla competente struttura regionale. Altresì le assenze per malattia dovranno essere comunicate dal dipendente interessato all'Ufficio giudiziario di assegnazione che provvederà a comunicarlo tempestivamente alla Regione e/o al SSR per i relativi adempimenti.

In caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale il dipendente è tenuto ad effettuare apposita comunicazione, inviando una relazione descrittiva dell'accaduto al competente Ufficio della Regione e/o del SSR, ai quali dovrà essere trasmessa anche la pertinente certificazione medica; contestualmente il lavoratore ne darà comunicazione all'Ufficio giudiziario cui è stato assegnato.

Qualora vi fossero infrazioni al codice disciplinare commesse dal personale temporaneamente assegnato, gli Uffici giudiziari informeranno la Corte d'Appello o la Procura Generale competente che provvederanno a darne comunicazione alla Regione e/o al SSR nei termini di cui all'art. 55-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La Corte d'Appello e la Procura Generale, quali uffici preposti alla vigilanza e al coordinamento, rispettivamente per gli uffici giudicanti e

requirenti, si impegnano ad assicurare presso i singoli uffici giudiziari il rispetto delle norme in materia di sicurezza del lavoro e dei diritti soggettivi del personale regionale assegnato.

Le assegnazioni del suddetto personale, operate in attuazione della presente convenzione, non costituiscono il sorgere, a nessun titolo, di rapporto di lavoro con l'Amministrazione della giustizia.

#### **Art. 6** **Oneri economici**

Il trattamento economico complessivo (fondamentale e accessorio, compresa la corresponsione degli eventuali buoni pasto) del personale regionale temporaneamente assegnato rimane a carico della Regione e/o degli enti di provenienza del SSR, nella misura prevista dalla propria contrattazione decentrata.

Nessun onere economico, diretto o indiretto, è a carico del Ministero e/o degli Uffici giudiziari interessati; tra gli oneri economici assunti dalla Regione e/o dal SSR dovranno figurare le coperture assicurative INAIL, nonché quelle relative alla responsabilità civile verso terzi.

#### **Art. 7** **Formazione**

La Corte d'Appello e la Procura Generale, quali uffici preposti alla vigilanza e al coordinamento, rispettivamente per gli uffici giudicanti e requirenti, il Tribunale e la Procura della Repubblica di Massa si impegnano, senza oneri per la Regione, a seguire ed assicurare, presso i singoli Uffici giudiziari, la formazione e l'aggiornamento professionale del personale regionale temporaneamente assegnato, assicurando i necessari contatti con le strutture ministeriali deputate alla formazione per un corretto coordinamento con i progetti formativi in atto.

Al termine dei percorsi formativi e degli aggiornamenti al personale interessato sarà rilasciata attestazione delle competenze acquisite.

#### **Art. 8** **Privacy e riservatezza**

Il personale regionale e/o del SSR assegnato agli Uffici giudiziari si impegna a garantire la riservatezza degli atti e dei documenti trattati e il rispetto della privacy delle persone coinvolte, e a tal fine, l'Ufficio di appartenenza acquisisce idonea dichiarazione di impegno.

#### **Art. 9** **Durata dell'assegnazione**

Il periodo di assegnazione del personale regionale selezionato per le nuove progettualità di cui agli articoli 2 e 3, è di 12 mesi, rinnovabili alla scadenza per un periodo non eccedente la durata dell'intesa.

Il Capo dell'Ufficio giudiziario assegnatario può concludere anticipatamente tale periodo in presenza di comportamenti, anche al di fuori del contesto lavorativo, che facciano venire meno il possesso dei requisiti di cui all'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; analoga facoltà è prevista nell'ipotesi in cui tale personale venga meno ai doveri di condotta o in caso di reiterate inadempienze.

**Art. 10**  
**Decorrenza e durata**

La presente Intesa decorre dalla data di sottoscrizione e avrà durata di 12 mesi, rinnovabili nel rispetto della normativa vigente.

**Art. 11**  
**Recesso**

E' fatta salva la possibilità, per ciascuna delle parti firmatarie, di recedere dalla presente Intesa, con un preavviso di almeno 60 giorni, qualora nel corso dello svolgimento delle attività intervengano fatti o provvedimenti che modifichino la situazione esistente all'atto della stipula della stessa o ne rendano impossibile o inopportuna la conduzione a termine.

**Art. 12**  
**Disposizioni finali**

La presente Intesa è esente dall'imposta di registrazione, tranne in caso di uso, ai sensi dell'articolo 5 del DPR n. 131 del 26 aprile 1986.

La presente Intesa è sottoscritta in forma digitale ai sensi dell'articolo 15, comma 2 bis della legge 241/1990.

Ministero della Giustizia

Regione Toscana

Corte di Appello di Firenze

Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Firenze

Tribunale di Massa

Procura Presso il Tribunale di Massa



Firmato digitalmente da  
NENCINI ALESSANDRO  
C = IT  
O = MINISTERO DELLA  
GIUSTIZIA